

INFORMATIVA UTENTI
D.LGS 276/03 DEL 10.09.2003 – ART.8-9-10



Job & School – Formazione e Professione – soc.coop.
30020 GRUARO (VE) – Via dell'Artigianato n.1



Si informa l'utente che lo scrivente è soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro dalla Regione del Veneto con decreto n.804 del 17.07.2012 e codice accreditamento L.141; tra le attività previste per i soggetti accreditati rientra l'incontro domanda/offerta e, ai sensi di quanto previsto dagli art.8,9,10 del d.lgs 276/03 (vedasi informativa di seguito), l'utente ha il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e rispetto ai quali l'Ente si impegna a garantirne la diffusione, per gli ambiti di seguito segnalati dall'utente stesso:

- operatori che agiscono nell'ambito del sistema di incontro domanda/offerta
- Aziende del territorio in cui opera lo scrivente
- _____ (altro soggetto terzo)
- _____ (ambiti di diffusione)

A tal fine l'utente è consapevole che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce quali informazioni possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori di cui sopra; l'Ente garantisce che le comunicazioni relative alle citate informazioni rispetteranno quanto previsto dall'art.9 del d.lgs 276/03.

Ai sensi dell'art.10, l'Ente garantisce inoltre che tutte le attività autorizzate saranno attuate senza riferimento alcuno a convinzioni personali, affiliazioni sindacali o politiche, credo religioso, ecc., qualora non incidenti in alcun modo sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ed omettendo informazioni personali che non siano strettamente attinenti ad attitudini professionali e/o all'inserimento lavorativo.

Firma per presa visione dell'utente

Data _____

Capo II

TUTELE SUL MERCATO E DISPOSIZIONI SPECIALI CON RIFERIMENTO AI
LAVORATORI SVANTAGGIATI

Art. 8.

Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.

3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.

INFORMATIVA UTENTI

D.LGS 276/03 DEL 10.09.2003 – ART.8-9-10

Art. 9.

Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.

2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.

Art. 10.

Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.

I servizi resi rientrano nell'ambito dell'Accreditamento regionale per i Servizi al Lavoro della Regione del Veneto e sono finanziati nell'ambito dei programmi approvati dalle istituzioni/enti pubblici di seguito rappresentati

